

La morte del re, le ragioni del diritto e l'etica dei mercanti in una causa fiorentina del Quattrocento

di Lorenzo Tanzini

Il saggio analizza una causa discussa presso la mercanzia fiorentina nel 1414, per l'esecuzione delle clausole di un accordo tra mercanti per l'assicurazione sulla vita di re Ladislao: la rilevanza politica dell'oggetto, ma soprattutto il fatto che protagonista del contratto fosse Cino Rinuccini, figura nota del panorama intellettuale della Firenze del tempo, conferisce uno speciale rilievo alle argomentazioni portate da questi in tribunale intorno alla liceità di questo tipo di accordi commerciali. In Appendice si riporta l'edizione di un parere legale (conservato oggi presso la British Library) prodotto nella causa e interpretato di una accurata ma flessibile interpretazione nell'ottica dello *ius commune*.

The essay analyzes a judicial case of the Mercanzia court in the early Quattrocento Florence, which involved the execution of an insurance deed by the merchant and poet Cino Rinuccini concerning the date of the death of Ladislaus king of Naples in 1414. The case, considering the relevance of the actor and the subject of the insurance agreement, allows us to study the discussion on the legal and ethical value of such deeds. The Appendix provides the edition of a legal *consilium* devoted to the case, in which a distinguished commission of lawyers discusses the problem according to the interpretation of the *ius commune*.

Medioevo; secolo XV; Firenze; Cino Rinuccini; Ladislao re di Napoli; tribunale della Mercanzia; parere legale; etica economica.

Middle Ages; 15th century; Florence; Cino Rinucci; Ladislaus king of Naples; Court of Mercanzia; legal consulting; economy and ethics.

Lorenzo Tanzini, University of Cagliari, Italy, tanzini@unica.it, 0000-0001-7302-1791

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lorenzo Tanzini, *La morte del re, le ragioni del diritto e l'etica dei mercanti in una causa fiorentina del Quattrocento*, pp. 301-316, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, DOI 10.36253/978-88-5518-423-6.18, in Paola Guglielmotti, Isabella Lazzarini (edited by), «*Fiere vicende dell'età di mezzo*». *Studi per Gian Maria Varanini*, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, metadata CC0 1.0 Universal, published by Firenze University Press (www.fupress.com), ISSN 2704-6079 (online), ISBN 978-88-5518-423-6 (PDF), DOI 10.36253/978-88-5518-423-6

1. *Una insolita assicurazione sulla vita*

La complessa vita economica della Firenze del XV secolo poteva contare su un vero e proprio mercato delle assicurazioni¹. Gli strumenti assicurativi, in particolare nella forma della polizza, erano diffusi già nella seconda metà del Trecento, e sono in effetti ben testimoniati dalla documentazione dell'Archivio Datini, ma si deve attendere il nuovo secolo perché si possa scorgere un panorama consolidato di tipologie e pratiche, nel quale le polizze erano gestite in larga parte dalla più scelta *élite* della società mercantile cittadina, le famiglie dei grandi investitori di rango internazionale. Di un assetto del genere è ottima testimonianza l'attività, di recente analizzata da Sergio Tognetti², di Gherardo di Bartolomeo Gherardi, del quale sono rimaste oltre 200 polizze, perlopiù marittime, per gli anni 1438-1442. Tra la documentazione, per molti versi eccezionale, di questo "assicuratore" fiorentino si trova un certo numero di polizze sulla vita: di individui singoli, per ragioni le più diverse, ma anche in qualche caso di personaggi di rilievo come Filippo Maria Visconti, Niccolò Piccinino o Eugenio IV. I contraenti di questi documenti rimanevano di norma anonimi: si può supporre che si trattasse di uomini d'affari impegnati in rischiose transazioni sul filo della negoziazione diplomatica, per le quali la morte di un principe e di un condottiero poteva significare la rovina (o magari l'inaspettato decollo) di prospettive di guadagno; in ogni caso, come lo studioso osserva, si trattava di strumenti dal «carattere fortemente speculativo [...] al limite (o forse oltre il confine) della vera e propria scommessa sulle sorti di uno o più stati»³.

Su come circostanze del genere funzionassero abbiamo una testimonianza particolarmente eloquente in un dossier documentario abbastanza precoce, del 1414, a cui si lega un parere legale intorno alle implicazioni giuridiche di contratti di quella natura, che consente di gettare luce su quanto le pratiche giudiziarie, la riflessione del diritto e in una certa misura anche il dibattito etico si esercitassero su una materia così delicata.

Il 17 ottobre 1414 presso il tribunale della Mercanzia di Firenze si aprì una causa⁴ su richiesta di un uomo d'affari, Tommaso di Giacomino di Goggio⁵, il quale reclamava il pagamento di un premio assicurativo di ben mille

¹ Per un quadro generale Ceccarelli, *Un mercato del rischio*.

² Tognetti, *L'attività assicurativa di un fiorentino*.

³ *Ibidem*, p. 15.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Mercanzia* 1258, cc. 295v-296r; il 19 ottobre (297v-298r) il richiedente produsse la documentazione, tra cui la scritta privata, il resoconto dei suoi libri contabili con il pagamento di 30 fiorini di polizza al Rinuccini e la dichiarazione di quest'ultimo per l'impegno a sottostare alla Mercanzia per ogni controversia al riguardo. Ringrazio Luca Boschetto per l'aiuto nell'identificazione del registro e Sergio Tognetti per la lettura del saggio e le preziose indicazioni.

⁵ Si trattava di un personaggio abbastanza noto nel panorama delle imprese commerciali fiorentine del tempo: la sua famiglia, poi nota come Giacomini Tebalducci, fu in relazione anche con i soggetti al più alto livello come gli Strozzi e i Medici: si vedano i riferimenti alle sue imprese in Tognetti, *Gli affari di messer Palla Strozzi*.

fiorini, a esecuzione di un contratto stipulato con Cino di Francesco Rinuccini nel maggio precedente: la polizza, stipulata con scritta privata il 12 maggio precedente, prevedeva che il Rinuccini fosse tenuto al pagamento della somma qualora il re di Napoli Ladislao d'Angiò-Durazzo fosse morto prima del 1 novembre, a fronte di un pagamento del 3 per cento del premio come costo dell'assicurazione. Il re di Napoli era in effetti venuto a morte il 7 agosto, con grande sollievo dei fiorentini che a lungo avevano temuto le manovre militari del sovrano verso Roma e quindi potenzialmente verso la Toscana⁶. Il sollievo non era certo condiviso dal Rinuccini, che si vide quindi gravato dell'obbligo di versare una somma davvero cospicua.

2. *Il protagonista*

Cino Rinuccini era in quegli anni uno degli uomini più ricchi di Firenze: suo padre Francesco, al tempo dell'imposizione fiscale del 1378, deteneva il patrimonio più cospicuo di tutta la città, e Cino, che risulta iscritto all'Arte della Lana dal 1381, ne ereditò le fortune, comparando come protagonista di una serie di imprese commerciali ad altissimo livello. Non tutte felici a dire il vero, anzi all'inizio del nuovo secolo la ricchezza del Rinuccini sembrò vacillare per effetto di una colossale perdita (si parla addirittura di diecimila fiorini) avvenuta a causa del naufragio di alcune navi partite da Pisa: era questo uno dei motivi per cui Cino si trovò a chiedere più volte alle autorità della Repubblica la riduzione delle quote di prestanze, che comunque ancora nel 1409 figuravano tra le più consistenti di Firenze⁷. Il panorama dei dati fiscali e patrimoniali della famiglia, e in particolare di Cino, ha fatto ipotizzare a Lauro Martines che la famiglia fosse sottoposta a un regime di penalizzazione fiscale da parte del regime in carica: elemento del resto molto coerente con quanto sappiamo della carriera pubblica di Cino, sostanzialmente trascurabile e di certo non all'altezza delle potenzialità finanziarie della famiglia. I Rinuccini erano molto vicini agli Alberti, e di essi avevano condiviso le sfortune di fine Trecento, segnate da vari provvedimenti di ammonizione ed esclusione dalle cariche; sebbene simili esclusioni non fossero più in atto all'inizio del secolo seguente, i loro effetti erano ancora molto pesanti per lo stesso Cino. Nella fase della fine del secolo, forse la più florida per le sue attività commerciali, il Rinuccini aveva agito con assiduità e con investimenti cospicui nel mercato delle polizze assicurative, se è vero che in pochi anni il suo nome compare molto spesso tra le polizze di cui si ha traccia grazie alle fonti della rete di imprese datiniane⁸: nel decennio 1392-1401 i fratelli Cino, Jacopo e Simone

⁶ Sulle vicende politico-diplomatiche delle relazioni con il re ci si limita a rinviare a Brucker, *Dal Comune alla Signoria*.

⁷ Martines, *Documenti su Cino Rinuccini*; si veda anche Martines, *The Social World*.

⁸ Ceccarelli, *Cittadini e forestieri nel mercato assicurativo di Firenze*, in particolare la tabella a p. 90.

di Francesco Rinuccini si collocano al vertice dell'ambiente degli investitori fiorentini per valore complessivo delle somme assicurate, oltre 12mila fiorini. La rilevanza del personaggio è quindi notevole non solo nell'ambito delle transazioni commerciali e finanziarie, ma anche nel particolarissimo settore assicurativo.

Questa intensa attività di uomo d'affari non impediva al nostro di figurare con un ruolo di rilievo anche nella vita culturale della città. Cino fu infatti autore non trascurabile di opere poetiche, in particolare di sonetti e canzoni a carattere amoroso nella linea tradizionale dagli stilnovisti a Petrarca⁹; un gusto letterario potremmo dire tardo-gotico, non a caso condiviso dai vari esponenti del circuito degli Alberti e ben rappresentato da un'opera assai affine alla sensibilità di Cino, il *Paradiso degli Alberti* di ser Giovanni da Prato. La voce di Rinuccini risuonò però soprattutto nelle polemiche letterarie del tempo, perché Cino, che teneva una stimata scuola di retorica latina presso la chiesa di Santa Maria in Campo¹⁰, fu un convinto sostenitore della grandezza della poesia volgare, anche rispetto al classicismo umanistico¹¹; allo stesso tempo si distinse, qui sul medesimo fronte di Coluccio Salutati e degli umanisti, per una orgogliosa difesa del repubblicanesimo fiorentino in opposizione al tiranno Gian Galeazzo Visconti, nel contesto della tenzone politico-letteraria innescata da Antonio Loschi e alla quale Coluccio Salutati prestò le sue fatiche più note. Siamo dunque di fronte a un esponente di un pugnace patriottismo che guardava come retroterra etico soprattutto alla tradizione comunale della libera città, ben più che all'ispirazione dei classici latini. Questa versatilità culturale faceva dunque di Cino il portatore di un patrimonio di valori civici molto consapevole, nel quale anche la pratica della mercatura entrava nel novero delle attività del buon cittadino: del resto è noto come lo stesso Salutati fosse legato all'idea del mercante come modello del buon cittadino, fedele ai principi di moderazione, parsimonia, rispetto della parola e delle leggi, industriosità e amore per la pace¹².

⁹ Cino Rinuccini, *Rime*, a cura di Giovanna Balbi. Da ricordare anche i *Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini*.

¹⁰ Tantarli, *Cino Rinuccini e la scuola di Santa Maria in Campo*.

¹¹ Sul profilo culturale del nostro si veda Lanza, *Polemiche e berte letterarie del primo Quattrocento*, pp. 92-100: il volume contiene anche alle pp. 261-267 la *Invettiva contro a certi calunniatori di Dante e di messer Francesco Petrarca e di messer Giovanni Boccaci*, in cui Cino dava voce all'ostilità per la cultura umanistica – in particolare la bibliofilia e il classicismo di Niccolò Niccoli – e alla difesa della tradizione scolastica perpetuata dagli autori volgari del Trecento. Più recentemente si vedano Siniscalchi, *Rinuccini, Cino*, e Maxson, *The Humanist World of Renaissance Florence*, ad indicem.

¹² De Rosa, *Coluccio Salutati*.

3. Questioni di etica?

Il caso che lo vide coinvolto presso la Mercanzia metteva in forte difficoltà il Rinuccini, che in effetti volle immediatamente contestare l'esecuzione delle clausole della polizza e quindi scongiurare un consistente esborso¹³. La polizza assicurativa era formulata come scrittura privata fuori da imbreviature notarili: siamo di fronte insomma ad accordi tra uomini d'affari difficili anche da far eseguire per una curia ordinaria, e non stupisce certo che il caso sia emerso presso la Mercanzia. Nel rispondere alle richieste dell'attore, Cino cerca di argomentare che i contenuti della carta fossero

fori del comercio degli huomini, in però che secondo che essa propone erano gli assicuratori tenuto a fare rimanere vivo el re Landislao in fino a dì dodici (*sic*) del mese di novembre proximo che viene, e questo non è potere fare imperò che homo non po' fare che altri viva o moia ma è nel volere di Dio.

La polizza, dunque, aveva un carattere assimilabile a una scommessa, «come nel giuoco della çara», tanto più riprovevole in quanto prevedeva un vantaggio dalla morte di una persona, e quindi il fondato sospetto

che per tali contracti non si induchi materia di peccare et asotigliarsi a mal fare et desiderio di morte in altri, la qual cosa è contra a ogni bene et equità (...) in però che fu et è tanta quantità questa che si guadagna per la morte, che verisimiliter homo di mala conditione induserebe volere et altri mali ove gli fosse facta bona parte, et se pure in questo re non fusse vero (...), sarebbe pronto a inducere questa mala consuetudine che si indurebbe farele negl'altri, et almeno ancora per tutto questo non si leva la mala intentione et cupidigia et desiderio di morte per avaritia.

Il punto ha una intonazione etica, potremmo dire moralistica, ma anche un risvolto più preciso. Cino infatti, evidentemente esperto di questo tipo di contratti, segnala come tale categoria di polizze si configurasse come pericolosamente speculativa, perché non volta a proteggere l'assicurato da un possibile sinistro in caso di dipartita del sovrano, quindi con una lodevole funzione di tutela del commercio, ma piuttosto intesa come mera scommessa. L'accordo in questione, infatti,

non è come la sicurtà che si fa sopra la mercantia et charichi di nave, inperò che questo quando la nave giugne a salvamento chi à presa la sicurtà guadagna di sua mercantia e chi ha preso guadagna la sicurtà, sì che chatuno à da desiderare bene e del bono et guadagna ogni parte, et del male perde solo una ma l'altra non guadagna el pro, che toria(?) el suspecto et materia di desiderare male o inducere del pechato; e qui non può in veruno modo essere che l'una non perda, si che è pegno più tosto che sicurtà, et dà el guadagno grande la morte et non la mercantia, et gran guadagno per piccolo dapno anzi picholissimo, sì che di(ff)erentia sia tra desiderare che la sua mercantia ghiunga salva con la quale homo guadagna licite e desiderare che homo moia per guadagno, voi la giudicherete.

¹³ La comparsa con le posizioni del Rinuccini è in ASFi, *Mercanzia* 1258, c. 304rv.

In altre parole, l'unica ragione della polizza sarebbe stata la speranza di trarre vantaggio da una mera circostanza fortuita, oltretutto luttuosa: ben diverso da quanto accade per le polizze su viaggi commerciali, il cui premio non è propriamente un guadagno, ma la compensazione per una perdita. L'argomento aveva un risvolto tecnico, per cui si sarebbe potuto sostenere che l'accordo non avesse un contenuto commerciale, e quindi cadesse fuori dalle competenze del tribunale, dal momento che lo stesso Statuto della Mercanzia «non vole si faccia sicurtà se non chon fiorini di mercantia»¹⁴. Fuori dal tecnicismo e in un'ottica etica, l'idea di un lucro netto sulla morte di una persona pare contraria ai buoni usi della mercatura, anzi sembra addirittura un motivo per contare su operazioni che noi diremmo speculative abbandonando l'economia reale: se il tribunale dovesse dar seguito ad accordi di questo tipo, paventa Cino, si legittimerebbe un atteggiamento di speculazione, e «così starebbono gli huomini oziosi et tristi sança mercantare o exercitarsi».

Ne andava, dunque, della qualità stessa delle pratiche commerciali, a sua volta della fedeltà a un modello di cittadinanza che nelle stesse opere polemiche di Cino abbinava le pacifiche virtù del mercante alla difesa dei valori repubblicani. Come aveva scritto Cino in una delle sue polemiche patriottiche antimilanesi, «non solo l'arme, ma la mercanzia amplificano la Repubblica»¹⁵. A seguire le argomentazioni del Rinuccini, per la verità, verrebbe da chiedersi in che misura il nostro avesse effettivamente valutato le clausole al momento dell'accordo: quelle considerazioni etiche non valevano forse anche alla stipula dell'atto? La contraddizione è tanto palese da far pensare che il nucleo essenziale della polizza assicurativa fosse per così dire incastonato nel quadro di un contratto più complesso, tra le cui clausole si prevedeva il premio al Goggia. Lascerebbe pensare una situazione del genere il fatto che nel prosieguo della causa presso la Mercanzia compaiano gli atti di altri uomini d'affari che avevano partecipato all'operazione, o che si erano impegnati nei confronti di terzi con un contratto del quale il tribunale valuta l'esigibilità: il testo della sentenza finale della Mercanzia mette insieme questi vari filoni del processo, che vedevano Cino Rinuccini debitore per mille fiorini di Tommaso di Giacomino, Andrea di Bonaventura per 200 fiorini nei confronti del medesimo Tommaso, e Francesco di Niccolò Niccolini nei confronti di Ugolino di ser Antonio e di Antonio di Ghezzo per 100 fiorini ciascuno. Si può immaginare cioè che vi fosse un accordo partecipato da vari soggetti in diversa misura, del quale la clausole sulla morte di Ladislao erano una componente non centrale, resa esplicita solo dal verificarsi dell'evento. In ogni caso Rinuccini aveva pre-

¹⁴ Il riferimento è probabilmente alla rubrica III, 10 *Quod non possint fieri securationes per florentinos super classibus nisi florentinis* (ASFi, *Mercanzia* 5, c. 40r), nella quale si limitava la facoltà di stipulare polizze ai fiorentini «et pro mercantiis et rebus ipsorum florentinorum»; argomento piuttosto debole, non ultimo perché una correzione deliberata nel 1407 dai consiglieri di Mercanzia (copiata *ibidem* alle cc. 46r-47r), stabiliva che fosse lecito stipulare polizze con i mercanti catalani operanti a Porto Pisano, interpretando quindi in senso estensivo la norma.

¹⁵ Citato in Siniscalchi, *Rinuccini, Cino*, p. 615.

sente la difficoltà di impugnare un contratto da lui stesso stipulato, ma non era in grado – di nuovo – di opporre altro che una considerazione in definitiva etica:

e se si dicessi questo contracto fu voluntario, e poi che una volta lo feciono observarsi, si risponde che' patti e le legie fatte contra e' boni costumi non si debbano observare, et che ancora è voluntario l'usura e barochali et altri chatuni contracti et nondimeno per lo dicto officio si ritrattano; et a loro e' concede perche debbano essere e sono favorevoli ale cose oneste e che la mercantia crescha et observarsi sodamenti et giuramenti et così fanno et observano di per(?)dare buono uso e materia di mercatare et non d'otio et d'altri vitii contrarii alla mercatantare.

L'attore della causa, Tommaso, rispose rivendicando l'esecuzione delle clausole e rigettando le argomentazioni di Cino sia quanto all'aleatorietà dell'impegno, sia quanto all'indegnità etica della scrittura. Del resto, faceva osservare, l'argomento dell'impossibilità di stabilire la morte è specioso,

però che al medesimo modo tutti mercatanti et ciascuna sicurtà et ogni atto che l'uomo può fare è sotto il iudicio di Dio, et chi non burla ne cierchi: ma dimi sotto quali iudici è una nave c'à mandata a' venti in alto mare, e pure si fa, sì che chi sicura in mare conpera ventura, et così qui nela vitta del re et più altre ragioni¹⁶.

A conclusione della causa, la sentenza della Mercanzia ordinò il pagamento del premio assicurativo. La decisione non era stata facile, e in effetti il protocollo della sentenza cita l'intervento di voci diversificate e variamente autorevoli in materia:

et veduti certi consigli dinanzi da noi prodotti per li decti Cino Rinuccini Francesco Niccolini e Andrea di Bonaventura a loro difesa, e sottoscritti per certi dottori di legie, et similiter veduti et considerati certi consigli di più dottori prodotti per li detti attori, et udite più et più volte le dette parti et ciascuna d'esse sopra le decte sicurtà et tutto loro difese et ragioni et vidute le decte scritte di sicurtà, et udito et avuto sopra tutte le predecete et infrascritte cose consigli con più maestri in sacra teologia, et *ultimo* avuto consiglio praticcha et deliberatione con Antonio d'Alessandro, Antonio di Nichola, Lucha del Sera, Nicholò d'Agnolo Serragli, Marsilio di Vanni Vecchietti, Ghorò di Stagio Dati, Lorenzo di messer Grasso, Iovanni di Domenico Ciapelli, Piero di Jacopo del Papa et Tomaso di Michele Schiantesi¹⁷.

Se comune nelle pratiche della Mercanzia era il parere di una commissione di "laici" mercanti, tra cui qui compaiono volti noti della mercatura fiorentina come Luca del Sera, il celebre fattore di Francesco Datini, e il memorialista Goro di Stagio Dati, meno consueta era la partecipazione di dottori in diritto, e addirittura di maestri di teologia, ad avvalorare la decisione di dar seguito alla richiesta. La tradizionalissima avversione del tribunale mercantile per i paludamenti del diritto colto era stata messa da parte in nome dei risvolti problematici della vicenda. Le obiezioni del Rinuccini non erano state accolte, ma quantomeno avevano richiesto una valutazione estremamente

¹⁶ ASFi, *Mercanzia* 1258, c. 306rv.

¹⁷ *Ibidem*, c. 312r (sentenza, 26 ottobre 1414).

ponderata, nella quale a quanto pare entrambe le parti avevano fatto ricorso all'autorevolezza dei pareri legali.

4. *Le parole del diritto*

Di questa valutazione possiamo seguire il versante della dottrina giuridica, attraverso un *consilium* coevo di una commissione di tre giuristi, reso proprio sul pagamento di un premio assicurativo di mille fiorini sulla morte di Ladislao. La conservazione del *consilium* in una silloge ad uso privato, fuori dagli archivi fiorentini¹⁸, e alcuni dettagli del testo impediscono di identificare con assoluta certezza il parere legale con i 'certi consigli' citati dalla sentenza dell'ottobre 1414, o con una consulenza del giudice forestiero stesso della Mercanzia¹⁹. Ad ogni modo, il filo dell'argomentazione è talmente pertinente da configurare con ragionevole certezza il tipo di discussione che dovette nascere in seno alla causa Rinuccini.

Il *consilium* venne reso da una commissione di tre giuristi, Nello da San Gimignano, Torello Torelli e Giovanni di Girolamo da Gubbio²⁰. Anche in questo caso le persone coinvolte si collocavano nel livello più alto degli ambienti intellettuali cittadini: Nello era nel 1414 un giurista con una ricchissima carriera di consulente privato e pubblico, un autore celebrato che avrebbe conosciuto l'onore delle stampe per alcuni suoi trattati; non meno intenso era il coinvolgimento di Torello Torelli nella vita pubblica. Tra l'altro entrambi, non più tardi del 1413, avevano partecipato a una nutrita commissione di *sapientes* convocata dalla Signoria per valutare il da farsi sulla conquista di Roma da parte di Ladislao, e soprattutto per giudicare se si intendessero violate dal re le clausole della pace di Firenze con il sovrano del 1411. Torelli poi aveva avuto un contatto diretto con Ladislao pochissimi mesi prima, perché aveva fatto parte della missione diplomatica inviata ad Assisi per incontrare il re e stipulare una nuova pace, effettivamente firmata a fine giugno, anche se poi anch'essa rimasta vittima della morte di Ladislao ai primi di agosto. Di

¹⁸ Il *consilium* si legge in London, British Library, *Additional* 21613; manoscritto cartaceo con rilegatura moderna, contenente una vasta raccolta di *consilia* degli anni 1385-1416, perlopiù di giuristi attivi a Firenze su cause civili, in copia e parzialmente impaginati come per una raccolta sistematica, verosimilmente ad uso di un professionista del diritto. Il documento che ci interessa, alle cc. 310r-313r, è integralmente edito qui in Appendice. Per alcuni pareri legali di Angelo degli Ubaldi ivi traditi il manoscritto è censito da Murano, *Autographa*, I.2, *Giuristi, giudici e notai, ad indicem*.

¹⁹ Innanzitutto i nomi degli attori: il *consilium* parla di un non meglio precisato A. che «assecuravit Petrum Iohannis et socios»; identica è invece la somma del premio assicurativo di mille fiorini della causa Rinuccini, mentre un discrepanza si nota tra la quota riservata a Rinuccini, 2% invece che 3%. Non trovo tuttavia improbabile che il copista del *consilium* abbia "normalizzato" alcuni dettagli per rendere il testo meno condizionato dalle circostanze originarie e quindi meglio applicabile come modello ad altri casi analoghi.

²⁰ Per i profili dei tre personaggi Martines, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, pp. 337-340, 499-501.

fronte a questi due giuristi di lungo corso e affermata fama in città, la figura di Giovanni di Girolamo da Gubbio, che la storia successiva della famiglia avrebbe chiamato Giovanni Buongirolami, appare decisamente più defilata, anche perché costui era un giovane appena addottorato, e non ancora fregiato dalla cittadinanza fiorentina; e in effetti il suo contributo all'argomentazione è sostanzialmente una conferma dei ragionamenti dei colleghi, in particolare di Nello, a cui si deve la sezione più consistente del *consilium*.

A parere dei consulenti, l'accordo assicurativo è da ritenere perfettamente valido, e quindi da mandare a esecuzione. Si potrebbe supporre dunque di essere di fronte a un parere presentato direttamente dalla parte dell'attore: se fosse stato il giudice a chiedere la consulenza, questo sarebbe risultato in maniera esplicita, mentre invece è più plausibile che il *consilium* sia stato prodotto da Tommaso e quindi la sua argomentazione adottata nella decisione finale.

Nello da San Gimignano individua alcune possibili obiezioni all'esecuzione della polizza: alcune hanno a che fare con le caratteristiche del contratto stipulato; altre richiamano invece il dubbio che la condizione su cui si basava la polizza potesse ritenersi moralmente riprovevole, vuoi per l'auspicio della morte del re, vuoi per la sua natura di azzardo assimilabile al *ludus*. I primi punti dubbi sollevati da Nello riguardano la forma del patto, che non solo si presenta come scrittura privata ma anche come *pactum nudum*, affidato alla buona volontà dei contraenti, privo di *stipulatio* e in quanto tale incapace di generare una obbligazione che potesse esigersi in sede giudiziale²¹, e a maggior ragione *sine causa*, cioè senza uno specifico contenuto reale. Al di sotto di questo involucro di tecnicismo non è difficile leggere la preoccupazione di cui si era fatto (interessato) portatore il Rinuccini, cioè che si configurassero tipologie contrattuali prive di un contenuto "commerciale" riconoscibile (la protezione del carico di una nave, la tutela dal grave rischio di azioni in terre lontane) e di conseguenza estranee alla giurisdizione del tribunale. L'approccio dei giuristi appare invece in questo proposito molto flessibile. Aiutava in tal senso anche il diritto proprio cittadino, in particolare lo statuto sull'esecuzione delle carte nella forma della clausola di guarentigia, e sulla validità delle scritture private²², in virtù del quale era difficile impugnare la validità di principio di una scrittura tra mercanti solo perché redatta in forma privata. Più in generale, però, i consulenti sfuggono le insidie della domanda se il patto dell'assicurazione fosse o no una legittima *stipulatio*, dal momento che «inter mercatores non exigitur tanta subtilitas, sed ipsorum negotia geruntur ex bona fide»: in altre parole in questo contesto specifico pare, anche all'argomentazione dello *iurisperitus*, fuori luogo imporre alle pratiche commerciali una formalità che non è loro propria. Nello afferma anzi che «quia dicta scripta privata est facta inter mercatores, et maxime qui se ponunt in periculo, de exceptionibus tangentibus iuris apices disputari non convenit, sed

²¹ In virtù del principio romanistico per cui *ex nudo pacto non oritur actio*: Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, p. 607.

²² ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, 13, cc. 83v-84r: Statuto del podestà, § II, 41, *D'avere fede et dare alle scritture de' mercatanti*.

adveniente termino solutio fieri debet»²³. Il tutto, evidentemente, corredato da una fittissima serie di colte allegazioni dal diritto civile e per qualche passaggio anche a quello canonico. Nella seconda serie di argomenti, quella a proposito dei dubbi morali sul documento, è anche più facile riconoscere in negativo la linea dello stesso Cino Rinuccini, che nell'appassionata posizione in giudizio aveva puntato proprio sui possibili risvolti moralmente riprovevoli dell'atto. A proposito di questo punto, però, Nello liquida velocemente il dubbio, ricordando che in senso proprio anche nei documenti di successione testamentaria si parla di diritti maturati alla morte dell'interessato, senza che a questo si possa attribuire un valore negativo; né del resto la vaga affinità del rischio assunto dall'assicurato/speculatore con la sfera del gioco d'azzardo pare avere una rilevanza significativa. A questa stessa argomentazione fa riferimento anche Torello Torelli nel suo più breve contributo che conclude il *consilium*. Tutto il parere legale, insomma, si traduce in una palese legittimazione di una fattispecie contrattuale particolarmente originale, quella della polizza assicurativa sulla morte del sovrano, che viene sancita da un tribunale mercantile ma saldamente fondata su un'argomentazione da diritto comune. Non avrebbe potuto essere testimoniata meglio l'integrazione delle procedure e dei concetti chiave tra la giurisdizione mercantile e lo *ius commune* dei giuristi universitari. Si direbbe che l'abilità dei giuristi nell'interpretare le situazioni proprie delle transazioni del mondo degli affari fosse tale da rendere ormai di maniera la pur enfaticamente autonoma e alterità del diritto applicato dalla Mercanzia.

Ciò che risultava perdente era la posizione del Rinuccini: di certo sul piano della vicenda processuale specifica, ma forse anche, se è lecito interpretare in termini più generali l'episodio, anche su quello dell'impostazione di principio. È plausibile che la decisione della Mercanzia sia stata influenzata anche dalla scarsa inclinazione del ceto dirigente fiorentino di mettere in discussione l'affidabilità del mercato delle assicurazioni a favore di un cittadino che per quanto illustre, era comunque politicamente debole. Ciò che più conta però è che da questo singolare connubio di pragmatismo mercantile e cultura giuridica risultava tagliata fuori l'argomentazione "etica" del Rinuccini, con il suo richiamo a un mondo di pratiche commerciali lineari, riconoscibili e tradizionali. Forse nemmeno il Rinuccini credeva davvero a quel richiamo, ma il fatto che esso non avesse funzionato in sede processuale, neppure al vaglio della cultura dei giureconsulti, sembra un segnale eloquente di come il retroterra etico e culturale del modo degli affari fiorentino avesse spostato in avanti le condizioni di ammissibilità di certi comportamenti, e compiuto molti passi fuori dai confini del rassicurante modello del buon mercante della letteratura del tempo.

²³ Le parole non erano casuali, perché citavano implicitamente lo statuto della Mercanzia del 1393 alla rubrica II, 19 *De cogendo mercatores et artifices ad ostenden-dum libros* (ASFi, *Mercanzia*, 5, c. 27r), che iniziava appunto «ut bona fides observetur et tollantur iuris apices».

Appendice *Consilium* (1414)

London, British Library, *Additional* 21613

| 310^r |

I²⁴. Casus est talis seu factus sic se habet:

A. assecuravit²⁵ Petrum²⁶ Iohannis et socios super vita regis Apulie in hac forma, videlicet: quod assecurant quod dictus rex vivet usque ad kalendas novembris, et si ante moreretur promittit dare mille et in casu quo vivat usque ad dictas kalendas dictus A. debet habere duos pro centenario a dicto P.

De predictis facta est scriptura per tertium, cui dictus A. et socii subscripserunt dicentes se esse contentos de dicta scripta. Mortuus est dictus rex ante dictas kalendas: P. et socii assecurati petunt dictos²⁷ mille et dictam scriptam executioni mandari iuxta formam statutorum communis Florentie. Queritur quid iuris.

In Xpi nomine amen eiusque Matris Virginis gloriose.

Plura videntur obstare, ex quibus videtur dicendum quod dicti securatores de quibus queritur non teneantur. Primo enim dicta scriptura privata est in manu tertii non habens locum, ergo nullum facit preiudicium neque fidem debet, enim hinc sua sollemnia et maxime locum ut C. *de contra. et commic. sti.* l. *optimam* [C.8.37.14] et per la But in I constit. C § *proli.*²⁸ et in aut *quibus modis nam effici. le.* § *quantum* coll. VI [Auth.6.3.5 (*quoniam*)]. Secundo dicta scripta privata non continet aliquam promissionem ipsius securitatis subscribentis, tum quia subscriptio est generalis ergo nulla, iuxta notatur per Bar. ff *de fal l. divus* [D.48.10.15] § *nec generalem* [1] sive § *item senatus* [2], tum quia dicit simpliciter quod est contentus se fecisse dictam securitatem et sic nil promittit, ergo nulla potest resultare obligatio: ff *de ac. et obli. l. consensu* [D.44.7.2] et l. *obligamur* [D.44.7.52] et ff *de pac. l. ii* [D.2.14.2] cum sy. Tertio quia licet predicta non obstarent, tamen nulla patet presentia²⁹ eius cui fit promissio, ergo scriptura nullum producit effectum: no(ta) pactum nudum ut l. *de pac.* [D.2.14.1] et quod notatur in dicta *consensu, de ac et obli* [D.44.7.2], no(ta) stipulationem ut l. *de ver obli* [D.45.1.1], igitur dicta scriptura tamquam nuda nullum parit: ff *de dona. l. nuda ratio* [D.39.5.26] et ibi per Bar³⁰. Quarto dicta scriptura est facta sine causa: nullam enim causam promissionis vel obligationem continet, igitur nulla est, aut ipso iure ff *de probat. l. cum de indebito* [D.22.3.25] § *fi*, Extra *de fid. Instrum. c. si cautio* [X.2.22.14], aut ope exceptionis l. ii §³¹ circa ff *de obli <L.> ex male* [D.44.7.4], maxime cum sit confecta inter mercatores et nulla <m> habeat | 310v | causam mercature seu mercantie. Quinto dicta scripta privata est facta sub conditione turpi: inducit enim votum captande mortis ut de se patet, ergo nulla est ipso iure, ut ff *de ver. obli.* [D.45.1] hoc modo concepta et l. *generaliter* et l. *si plagii* c. ti. ff *de pac. l. iuris gentium* [D.2.14.7] § *sed cum nulla* [4] cum animo ibi. Ultimo si dicimus quod habeat sua substantialia, nichilominus potest dici ludus, et ita vulgariter ita dicitur, ergo prohibitus C *de relig. et sump. fu.* [C.3.44] aute. *alearum* [C.3.43.1], ergo saltim tamquam facta ex turpi causa venit rescindenda ut in ti *de condict. ob tur. causam* C [C.4.7] et ff [D.12.5]. Si igitur ita est, nedum possint dicti assecuratores cogi ad solvendum quin ymo ipsi possent quod solvissent repetere, ut dicta aut. *alearum*.

Hiis non obstantibus, credo de iure veritatem esse in contrarium. Pro quo premicto primo quod inter mercatores non exigitur³² tanta subtilitas, sed ipsorum³³ negotia geruntur ex³⁴ bona fide, ut habetur in l. *bona fides* ff *depositi* [D.16.3.31] et *mandati l. si fideiussor* § *si quedam* [D.17.1.29.4];

²⁴ *Segue parola cancellata.*

²⁵ -cu- è aggiunto nell'interlinea superiore.

²⁶ *corr. da Petrus, segue quo depennato.*

²⁷ *dictam nel ms.*

²⁸ Iacobus Butrigarii, *Lectura super Codice*, Parisiis, Bertholdus Rembolt, 1516, c. 1r.

²⁹ *Segue huius depennato.*

³⁰ Bartolus a Saxoferrato, *In primam Digesti novi Partem*, Venetiis, Giunta, 1585, cc. 60v-61v.

³¹ *Segue i depennato.*

³² *Corr. su cogitur.*

³³ *Corr. su eorum.*

³⁴ *Aggiunto nell'interlinea superiore con segno di richiamo.*

item premicto quod mercatores subiaccendo se periculo faciunt contractum licitum, alias esset illicitum, ff *de navi. fe. l. periculi* [D.22.2.5]. Premicto et tertio quod ubi intervenit stipulatio, maxime conditionalis, nulla alia cause expressio requiritur, ut habetur l. *generaliter C de non nu. pe.* [C.4.30.13] et in l ii § *circa de doli. except.* [D.44.4.2.3] Hiis premissis, ad propositum infero quod quia dicta scripta privata est facta inter mercatores, et maxime qui se ponunt in periculo, de exceptionibus tangentibus iuris apices disputari non convenit, sed adveniente termino solutio fieri debet, ut dicto § *quedam* [D.17.1.29.4]. Item infero quod aut dicemus dicta scripta continere contractum innominatum, scilicet do ut promictas vel do³⁵ ut des conditionaliter, et valet contractus et agi potest ut per totum ti. ff *de prescrip. ver.*³⁶ et et maxime in l.³⁷ *naturalis* [D.19.5.5], aut dicemus continere pactum nudum, quod non est verum, quia ymo continet stipulationem ut infra dicam, et nichilominus cum inter mercatores confecta sit ex pacto nudo saltem³⁸ in eorum mercatorum³⁹ curia agi poterit, l. *Quintus* ff *mandati* [D.17.1.48] et ibi per Bar⁴⁰. Si autem dicamus continere stipulationem, quod verum est ut patebit in responsionibus que fiunt ad rationes factas in contrarium⁴¹, clarum est quod agi potest purificata dicta stipulatione, scilicet mortuo dicto rege Ladislao sub cuius mortis conditione concepta fuit.

Ad hoc confirmandum | 311r | introduco primo consuetudinem, secundo statutum. Consuetudo enim mercatorum se habet circa⁴² securaciones ex causa periculi ut de se patet, ergo in proposito actenta mercatorum consuetudine validatur talis promissio, quantumcumque iuris apices non contineat, l. *quodsi nolit* § *qui<a> assidua* ff *de ede. edicto* [D.21.1.31.20]: licitum enim facit consuetudo quod alias illicitum esset ut notat Glossa in Aut. *de defen civ* § *quae* [Auth.3.2.8] non habetur xxxii q. iii<i> *obiciuntur* [32.3.7] et *de hiis que*⁴³ *fiunt a prela. sine con. can. ea noscitur* [X.3.10.6]. Et si dicatur tales securitates non tenent si in veritate non subest periculum mercatoris⁴⁴ qui securitatem recepit⁴⁵, respondetur quod istud ab utraque parte sciebatur: in proposito ergo non vitiatur securatio, iuxta notatur per Cy et alios in preallegata legem *generaliter*⁴⁶ et per Bar in dicto § *circa*⁴⁷; preterea tali exceptioni est expresse renuntiatum ut patet ex tenore scripture “igitur et cetera”, ut l. *sed et si quis* § *quesitum* ff *si quis cau.* [D.2.11.4.4] cum sy. Roboratur ulterius talis promissio a statuto comunis Florentie posito in secundo libro statutorum domini potestatis sub rubrica *De fide habenda scripturis*⁴⁸, quo cavetur quod scripture mercatorum facte in libro vel⁴⁹ alibi valeant et teneant et executioni mandentur quemadmodum instrumenta guarantee, nec aliquid tali scripture possit obici vel opponi. Ex quo statuto patet quod dicta scripta securacionis valet in eo quod continetur in illa: est enim a mercatore facta subscriptio et sic scriptura, ergo satisfactum est verbis statuti et sic ab illis recedendum non est, l. i § *si is qui navem* ff *de exerci.* [D.14.1.1.19] et de *leg. iii l. ille aut ille* § *cum in verbis* sum sy. [D.32.25.1] Et quod ex responsionibus ad rationes in contrarium factum [sic] latius patebit veritas conclusionis predictae.

Venio ad illas. Et primo⁵⁰ dico quod non obstat prima ratio⁵¹ scilicet defectus loci et sollemnitatis, quia scriptura⁵² privata debitoris sollemnitate aliquam non requirit, iuxta notat in l. *scripturas C qui po. in py. habeantur* [C.8.17.11] et per Gui de Cuno in l. i ff *de iusti. et iure*

³⁵ *Segue c depennato.*

³⁶ *Segue l depennato.*

³⁷ *Segue generale depennato.*

³⁸ *Segue e depennato.*

³⁹ Mercatorum è aggiunto in interlinea superiore.

⁴⁰ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti veteris partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 105v.

⁴¹ *Segue un et incongruo inserito probabimente per errore.*

⁴² *Segue securitates actiones depennato.*

⁴³ *Segue ifran et depennato.*

⁴⁴ *corr. da mercatorum.*

⁴⁵ *corr. da recepisset.*

⁴⁶ Cynus Pistoriensis, *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum Tomi*, Francoforti ad Moenum, Feyerabendt, 1578, cc. 241r-242v.

⁴⁷ Bartolus a Saxoferrato, *In primam Codicis partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 145rv.

⁴⁸ *Statuto del Podestà II, 40* (ASFi, *Statuti del comune di Firenze*, cc. 83v-84r).

⁴⁹ *Segue alibi depennato.*

⁵⁰ *Segue quod depennato.*

⁵¹ *Segue ss depennato.*

⁵² *Segue p depennato.*

[D.1.1.1]⁵³ et l. i § *edictiones* ff *de eden*. [D.2.13.1.2] tamquam per Bar in l. *in summa* § *idem Labeo* ff *de aqua plu. ar.* [D.39.3.2.7]⁵⁴ et in prohemio ff *veteris*, et allegant casum in l. *cum tabernam* § *idem quesit* ff *de pignori* [D.20.1.34.1] et firmat idem Bar melius quam alibi in l. *admonendi* ff *de iur. iur.* [D.12.2.31]⁵⁵ et idem tenet Bal reprobans Ia But supra in contrarium allegatum in i constit. C § *proli*⁵⁶. Non obstat l. *optima* in contrarium allegata, quia loquitur in scriptura publica in qua introducte sunt sollempnitates ut in Aut. *ut proponatur*⁵⁷ *nomen imper.* in principio [Auth.5.3] et l. *generalis* C *de tabulis* [C.10.71.3] l. x, non | 311v | autem locus habet in provata saltem debitoris quia in ea illud a iure non reperitur cautum; non obstat § *quantum* in aut *qui modis naturales efficit*. [Auth.6.3.5 (quoniam)], quia loquitur in scriptura sacerdotis et matrimonii et in casu speciali ut ibi habetur. Non obstat secunda obiectio facta de carentia promissionis, quia non est vera: hic enim qui scripturam promissionis fecerit asserit assecutores promississe securato; ipse autem securans visa dicta scripta se subscripsit asserens et confirmans se contentum securitati predictae victualem: ergo omnia procedentia intelliguntur aut fateri et sic cum pars fuerit presens ut infra dicitur ex sua confessione dampnandum est C *de confes.* l. i [C.7.59] cum ibi notatur etiam in fi. ff *de int. Ac.* [D.14.3.20], aut exprimere intelligitur et illa repetere, quod videtur verum, illa enim subscriptionis est virtus l. *si stipulat* § *Grisogonus* ff *de ver. ob.* [D.45.1.126.2] et ibi plene per dominum Angelum⁵⁸, qui multa notat et declarat hoc articulum et reprehendit Bar in l. *divus S item senatus* [D.48.10.15.2]⁵⁹, in contrarium allegantem dicens quod illud quod Bar dicit requirit specialem subscriptionem non reperitur iure cautum, et inde firmat Bal in Aut. *siqui in aliquo documento C de edendo* [C.2.7]⁶⁰; sed ego ad propositum dico quod cum hic non sit nisi una promissio securacionis, subscriptio quoad scribentem est spetialis, et per consequens dictum Bar non ob. l. *non intelli.* § *siquis palam* ff *de iur. fi.* [D.49.14.3.1]⁶¹. Item si recte advertatur dictum Bar non dicit contrarium, quia requirit specialem subscriptionem ubi plura et seperata procedunt partim continentia favorem subscribentis et partim hodium, at hic non plura sed unicum saltem duo connessis recepto et promissio procedebat, ergo ut unicum tractanda sunt, l. *etiamsi* in ff *de mino.* [D.4.4.29] habetur in l. *Publia* in fi. ff *de deposit.* [D.16.3.26]. Tertia autem obiectio facta de carentia presentie recipientis promissionem non obstat, quamvis illam presummit, ut habetur per glossam et doctores in l. i C *in contra et commic. sti.* [C.8.37.1] et Insti. *de inuti. sti.* § *si scriptum* [Inst.3.19.17] et per doctores etiam in l. *sciendum* ff *de ver. obli.* [D.45.1.30] et per Bar in l. i C *de usuris* [C.4.32.1]⁶² et in l. *Titia* § *idem respondit de ver. ob.* [D.45.1.134.1-3], et sic nedum pactum nudum ymo stipulationem otines (?) ut dictis iuribus probatur et Insti. *de fideiuss* § fi. [Inst.3.20.8] et habetur etiam in l. *nuda* ff *de dona.* [D.39.5.26] Non obstat quarta eo facta de carentia cause, quia ut dixi supra in stipulatione maxime conditionali causa non requiritur l. *hoc iure* § fi ff *de dona.* [D.39.5.19.6], preterea quando utraque pars scit causam non subsesse vel illam questionem dici(?) esse nullam vel falsam, nichilominus tenet promissio secundum Cy et Bar in dicta l. *generaliter de non nu. pe.* et in § *circa* [C.4.30.13]⁶³ superius allegatum et per Iaco But in l. *cum de indebito* § fi ff *de probat.* [D.22.3.25.4]⁶⁴. Quinta etiam ratio, dum dicitur conditio sub qua | 312r | talis promissio facta est est turpis, non obstat quia non est verum quod sit turpis nec iure cautum repetitur, ymo reperitur tot contrarium: potest enim quis heres institui et legari alicui si vel cum tertius morietur C *de hered. Insti.* l. *extraneum* [C.6.24.9] etiam cum quis morietur et ff *de condic. et demo.* l.

⁵³ Forse si fa riferimento a Guilhelmus de Cungno, *Lectura super Codice*, Lugduni, Simon Vincent, 1513, cc. LVIv-LVIIv [ad l. scripture, C. *de fide instrumentorum*]

⁵⁴ Bartolus a Saxoferrato, *In primam Digesti Novi partem*, Venetiis, Giunta 1585, cc. 41v-42r.

⁵⁵ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti Veteris partem*, Venetiis, Giunta, 1585, cc. 29v-32v.

⁵⁶ Baldus Ubaldi, *In primum, secundum et tertium Codicis*, Venetiis, Giunta 1577, cc. 2rv.

⁵⁷ *Segue de pre depennato.*

⁵⁸ Angeli de Perusio *Lectura super secunda Digesti Novi*, 1534, c. 28r.

⁵⁹ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 168v.

⁶⁰ Baldus Ubaldi, *In primum, secundum et tertium Codicis*, Venetiis, Giunta, 1577, cc. 102r-103r.

⁶¹ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 209v.

⁶² Bartolus a Saxoferrato, *In primam Codicis partem*, Venetiis, Giunta, 1585, cc. 147v-148r.

⁶³ Cynus Pistoriensis, *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectarum Tomi*, cc. 241r-242v; Bartolus a Saxoferrato, *In primam Codicis partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 145rv.

⁶⁴ Iacobi Butrigarii, *In primam et secundam Veteris Digesti partem*, Romae, Typis Lepidi Fatii, 1606, c. 327r.

heres meus [D.35.1.79] et ff *quando di. le. ce. l. si cum heres* [D.36.2.4] et tamen <non> inducitur votum captandae mortis: si illud potest fieri in ultima voluntate, ergo et in contractibus licita est, enim sanius ad reliquum argumentatio ff *de ver. ob. l. si a titio* [D.45.1.108 o 110] et *C de leg. l. fi. cum multis* sy [C.1.14.12], ymo et fortius inducitur votum captandae mortis in ultima voluntate quam in contractibus, quia mortuo legatario ante mortem illius tertii, legatum non transmittitur ad heredem ut dictis iuribus et *C de cadu. Tolle. § sin autem* [C.6.51.7] sub conditione quod non est in contractibus quia transmittuntur ad heredem ut in § *ex conditionali* Insti. *de ver obli* [Inst.3.15.4 (sub conditione)]. Nec est verum quod inducatur quis ad delinquendum ut heredes in dicta l. *heres meus* et l. *si plagii* per doctores: non obstat l. *stipulatio* et alia iura in contrarium allegata, quia nil faciunt ad propositum et patet in eis; conditio ergo mortis alterius vel contrahentis vel tertii non reperitur a iure⁶⁵ prohibita, ymo discurrendo per iura, quod esset potius laboriosum quam subtile, reperiretur potius permissa et per consequens ratio predicta non obstat. Ultimo non obstat quod sit ludus, quia primo ut patet ex predictis contrarium est verum, secundo quia pur(?) si esset ludus non reperitur⁶⁶ prohibitus talis ludus, et per consequens promissum peti potest iuxta notatum per Io And c. *clerici extra de vita et ho. cle.* [X.3.1.15]⁶⁸ et Bal ponit in rubrica *C de condic ob tur. causam* [C.4.7]⁶⁹. Concludo igitur quod dicti securatores adveniente termino cogi possunt ad solvendum quantitates de quibus queritur⁷⁰.

Laus Christo.

Ego Nellus de Sancto Geminiano legum doctor.

Xpi nomine invocato et cetera.

Ego Iohannes Ieronimi de Egubio advocatus florentinus et minimus legum doctor ita arbitor iuris esse prout supra per eximium legum doctor dominum Nellum consultum est, et ultra superius allegata ea et omne quando inter mercatores ut presupponitur dumtaxat de veritate⁷¹ obmissis iuris apicibus queritur, cum ergo in proposito dicta securitas seu securatio in veritate facta sit nil aliud querendum est quam exqui[s]ita veritate ut in simili notat Bar in l. *fideiussor* § *quellum(?) ff mandati* [D.17.1.52]⁷² quin ymo inter mercatores exceptio pacti | 312v |⁷³ nudi competit, ut notat Bar in l. *Quintus Mutius* ff *e<iusdem> ti.* [D.17.1.48]⁷⁴, sed potius ipsi mercatori est verecundia tale exceptionem opponere, ut dicta l. *Quintus* et ibi notat Bar. Et ad fidem predictorum et cetera.

In Christi Salvatoris et cetera.

Superius per prefatos doctores et maxime per primum sufficientissime dictum est: verumtamen circa conditionem adiectam per quam impleri obligatio aliquid dicam, quia de loci sollemnitate clarissimum est in scriptura non esse privata necessarium; de promissione vero apparet per ipsam scripturam⁷⁵ similiter que probat stipulationem ut l. i et ibi notat *C de con. sti.* [C.8.37.1], et si non esset, considerato statuto comunis Florentie, etiam si nudum pactum contineret, habuerit exceptionem quia vestitum legis auxilio, ut notatur in l. *legittima* ff *de pactis* [D.2.14.6]: non obligatio ex instrumento habet virtutem executivam a statuto, sed ipsa quarantigia cui effectualiter scriptura privata tamquam sententia, et istud non prosequor. Circa ipsius obligationis pacta animadverto conditionem istam continere “si rex vivet die primo novembris dabis tantum, si non vivet dabo tibi tantum”, unde ex eventu huius conditionis quelibet parium potest esse debitor et creditor: nam si vivet securati sunt debitores, si non vivet securati sul creditores, nec ad propositum hec conditio “promitto centum si rex vivet vivit” valet, ff⁷⁶ *si cer. pe. l. cum* [C.4.2.9] ad presens I. rex Pathorum vivit scilicet si talis movetur promictis

⁶⁵ *Segue cautum depennato.*

⁶⁶ Reperiuntur nel ms.

⁶⁷ et aggiunto nell'interlinea superiore con segno di richiamo.

⁶⁸ Iohannes Andreae, *In tertium Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscium senensem, 1581, cc. 5v-6r.

⁶⁹ Baldus Ubaldi, *In quartum et quintum Codicis*, Venetiis, Giunta, 1577, c. 17rv.

⁷⁰ Queritur bis scriptum.

⁷¹ de veritate è aggiunto nell'interlinea superiore.

⁷² Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti veteris partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 106r.

⁷³ *Segue con depennato.*

⁷⁴ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Digesti...*, c. 105v.

⁷⁵ *Segue que depennato.*

⁷⁶ *Segue d depennato.*

centum etiam stipulatio valet, l. *si cum heres ff quando de le. ce.* [D.36.2.4], sed propter hoc videtur quod expectatur adversa fortuna liberis hominis⁷⁷ et casus eius, ergo⁷⁸ valere nec videri ut l. *inter stipulantem § sacram ff de ver. ob.* [D.45.1.83.5], quia ubi contingens futurum est secundum cursum non hoc potest legitime expectari, ut ibi notat Bar allegans l. *heres meus* in primo *de condict. et demo.* [D.35.1.79]⁷⁹, et l. fi. *sin autem C co. de le.* [C.6.43.3.3] et ff *loca. l. siquis domum § fi* [D.19.2.9.6] faciunt etiam ff *quando dies legati ce. l. si cum heres* [D.36.2.4], et cotidie videmus in iure sub conditione mortis alterius dispositum providere, l. *post mortem C de fideic.* [C.6.42.12], immo dicit lex quod ubi conditio non est turpis ipsa conditio implet et iustificat obligationem etiam si nulla alia causa est obligandi, ut si navis veniet licet non intersit mei⁸⁰ venire vel non, tamen ipsa conditio operatur obligationis effectum, ff *de ver obli. l. a Titio* [D.45.1.108], per quam legem determinatur hoc quod queritur, et ff *de con. emp. L. hec venditio* [D.18.1.7] unde ubi conditio non est turpis | 313r | ipsa sola absque consilio interesse inducit si extat obligationis facte, si turpis est conditio ut l. *naturali<s>* [D.19.5.5] et l. *si plagii ff de ver obli* [D.45.1.123] et l. *si ob turpem ff de con. ob t.* [D.12.5.8]; causa mortis autem alterius conditio non est turpis, quia adicitur rei naturaliter contingens ut supra dixi. Ex parte autem istorum qui securitatem accipiunt vite regis honestissima, est quia de vita eius securitatem accipiunt et in cuius defectum sibi solvi volunt.

Unde concludo quod in in iure nostro quolibet conditio quantumcumque extranea, dumtamen turpem vel impossibile non contineat, quantumcumque nullius contrahentium intersit conditionem illam existere vel deficere, nisi tantum ratione eius quod in presenti obligatione deducitur, implet contractum et illum efficacem reddit, ut dicit tex. in dicta lege *a Titio ff de ver. obli.* [D.45.1.108]; hec autem conditio adiecta naturalis est, quia morte hominis est adiecta immo valida et efficacissima, cuius defectu obligatio rescat et evitenter illam inducit, et sic servanda est predicta scriptura et est efficax ad agendum Hic sit finis.

Ego Torellus domini Niccole de Torellis de Prato minimus legum doctor.

⁷⁷ *Segue cumque depennato.*

⁷⁸ *Segue non depennato.*

⁷⁹ Bartolus a Saxoferrato, *In secundam Infortiati partem*, Venetiis, Giunta, 1585, c. 120r.

⁸⁰ *Corr. su mea.*

Opere citate

- G.A. Brucker, *Dal Comune alla Signoria: la vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna 1981.
- G. Ceccarelli, *Cittadini e forestieri nel mercato assicurativo di Firenze (secc. XIV-XVI)*, in *Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di P. Prodi, M.G. Muzzarelli, S. Simonetta, Bologna 2007, pp. 73-102.
- G. Ceccarelli, *Un mercato del rischio. Assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale*, Venezia 2012.
- Cino Rinuccini, *Rime*, a cura di G. Balbi, Firenze 1995.
- D. De Rosa, *Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensatore politico*, Firenze 1980.
- A. Lanza, *Polemiche e berte letterarie del primo Quattrocento. Storia e testi*, Roma 1972.
- L. Martines, *Documenti su Cino Rinuccini e una nota sulle finanze della famiglia Rinuccini*, in «Archivio storico italiano», 119 (1961), pp. 77-90.
- L. Martines, *The Social World of the Florentine Humanists, 1390-1460*, Princeton 1969.
- L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968.
- B. Maxson, *The Humanist World of Renaissance Florence*, New York 2014.
- Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460, colla continuazione di Alamanno e Neri suoi figli fino al 1506*, a cura di G. Aiazzi, Firenze 1840.
- G. Murano, *Autographa*, I.2, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, Imola 2016.
- R. Siniscalchi, *Rinuccini, Cino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 87, Roma 2016, pp. 614-617.
- M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- G. Tanturli, *Cino Rinuccini e la scuola di Santa Maria in Campo*, in «Studi medievali», s. III, 17 (1976), pp. 625-674.
- S. Tognetti, *L'attività assicurativa di un fiorentino del Quattrocento: dal libro di conti personale di Gherardo di Bartolomeo Gherardi*, in «Storia economica», 20 (2017), 1, pp. 5-48.
- S. Tognetti, *Gli affari di messer Palla Strozzi (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del primo Rinascimento*, in «Annali di Storia di Firenze», 4 (2009), pp. 7-88 < <https://oajournals.fupress.net/index.php/asf/article/view/7986> >.

Lorenzo Tanzini
Università degli Studi di Cagliari
tanzini@unica.it